



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 12/06/2020

### FATTO

La ricorrente stipulava, in data 22.9.2014, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, pari a € 36.600,00 da rimborsare in 120 rate di € 305,00 ciascuna.

Il contratto veniva estinto anticipatamente, in data 30.11.2018, dopo il pagamento della rata n. 49.

La ricorrente chiede, a titolo di rimborso di commissioni, l'importo complessivo di € 1.918,38, nonché la restituzione della commissione di estinzione anticipata per un ammontare pari a € 186,06 e la refusione delle spese di assistenza professionale da liquidare in via equitativa.

L'intermediario resiste al ricorso, eccependo che in sede di estinzione anticipata ha rimborsato € 898,72 a titolo di commissioni di gestione non maturate. Nelle more del procedimento avrebbe inoltre rimborsato la commissione di estinzione anticipata. Afferma che i principi espressi dalla c.d. sentenza *Lexitor* della Corte di giustizia dell'Unione europea non sarebbero direttamente efficaci in via orizzontale. Precisa che le commissioni rete esterna avrebbero natura *up-front*, in quanto remunererebbero un costo effettivamente sostenuto dall'intermediario. Altresì le commissioni di attivazione e quelle di istruttoria avrebbero natura *up-front*. Chiede, in conclusione, il rigetto del ricorso, osservando che avrebbe provveduto a rimborsare l'importo di € 186,06 della commissione di estinzione anticipata.

### DIRITTO



1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell’intermediario – dell’importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell’ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l’art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell’11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall’art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell’intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell’ultimo periodo dell’art. 125 ter, comma 2, TUB.
4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutive in capo agli intermediari, in base all’orientamento dell’ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
5. Si ricorda che, con la decisione n. 20563 del 4.9.2019, questo Collegio, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha statuito che le commissioni di attivazione, di rete esterna e le spese di istruttoria hanno natura *up-front*, mentre le commissioni di gestione hanno natura *recurring*. Le commissioni di gestione devono essere rimborsate con il criterio *pro rata temporis* applicato all’intero importo delle commissioni stesse, senza dedurre le spese fisse di € 50,00, non chiaramente identificate. Le spese di istruttoria non sono dovute, in quanto non erano presenti nel reclamo.
6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall’intermediario e nei limiti in cui



quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 1.054,28, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		49
rate residue		71

  

TAN ▶	5,20%
-------	-------

  

% restituzioni:	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,60%

  

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni gestione (recurring)	€ 1.538,58	€ 910,33	€ 578,57		€ 898,72	€ 11,61
○	commissioni attivazione (up front)	€ 942,74	€ 557,79	€ 354,51			€ 354,51
○	comm. rete esterna (up front)	€ 1.830,00	€ 1.082,75	€ 688,16			€ 688,16
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.054,28	
interessi legali							si

7. Su tale importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.
8. Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione di euro 186,06, l'intermediario dichiara di aver provveduto al suo rimborso nelle more del procedimento e a tal fine produce copia dell'assegno trasmesso alla parte ricorrente.
9. Non può invece accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorieta' rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.054,28 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA